



ASTALDI SOCIETÀ PER AZIONI

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AI SENSI DELL' ART. 125-TER DEL D.LGS. 58/1998

PARTE STRAORDINARIA

Signori Azionisti,

il consiglio di amministrazione di Astaldi S.p.A. rende noto quanto segue relativamente alle proposte che il consiglio stesso intende sottoporre alla prossima assemblea dei soci, in sede straordinaria, convocata per il giorno 20 aprile 2016, in prima convocazione, e per il giorno 21 aprile 2016, in seconda convocazione.

1) Modifiche dello Statuto (art. 2)

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, sottoponiamo al Vostro esame la proposta di modifica dell'articolo 2 dello Statuto.

Si propone di modificare l'articolo 2 dello Statuto sociale al fine di consentire alla nostra Società di ottenere il rinnovo della certificazione SOA, ossia del documento necessario e sufficiente a comprovare in sede di gara, secondo la normativa italiana che regola gli appalti pubblici, la capacità dell'impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Euro, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. n. 163 del 2006.

In data 8 giugno 2011 è entrato in vigore il Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. n. 163 del 2006, D.P.R. n. 207 del 2010, che ha modificato, tra l'altro, i requisiti che le Società Organismi di Attestazione (SOA) devono accertare al fine del rilascio della certificazione SOA. Il comma 2 dell'articolo 76 del D.P.R. n. 207 del 2010 prevede, infatti, che *“L'impresa che intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate, con obbligo di produrre il certificato della camera di commercio, industria e artigianato, completo di attestazione antimafia, dal cui oggetto sociale risultino le attività riconducibili alle categorie di opere generali e specializzate richieste”*. Tali categorie di opere generali e specializzate sono riportate all'allegato A del D.P.R. n. 207 del 2010.

Ciò premesso si propone di modificare l'articolo 2 dello Statuto sociale, anche in vista della prossima scadenza dell'attestazione SOA della Astaldi S.p.A., il cui rinnovo è strumento imprescindibile per la partecipazione alle gare d'appalto pubbliche.

In relazione a quanto precede, si allega uno schema riepilogativo contenente il testo comparato delle norme vigenti e di quelle che si intendono adottare, invitando i Signori Azionisti, ove d'accordo, ad approvare la suddetta proposta, come evidenziata nel citato schema (All. 1).

Si precisa che la presente proposta di modifica non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 2437 cod. civ., in quanto la modifica della clausola dell'oggetto sociale non consente un cambiamento significativo dell'attività della società, ma ha la finalità di adeguamento a una mutata norma di legge, rimanendo inalterate le attività svolte dalla Società. Pertanto non avranno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non concorreranno alle deliberazioni relative.

2) Modifiche dello Statuto (art. 20)

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, sottoponiamo al Vostro esame la proposta di modifica dell'articolo 20 dello Statuto.

Si propone di modificare l'articolo 20 dello Statuto sociale con l'introduzione statutaria del c.d. *casting vote*. Tale istituto consente che le deliberazioni del Consiglio siano prese a maggioranza dei presenti e che, in caso di parità, prevalga il voto di chi presiede. Tale previsione, a giudizio dell'organo amministrativo, deve ritenersi idonea ad assicurare l'impossibilità che si verifichino eventuali situazioni di stallo decisionale in seno al Consiglio di Amministrazione.

In relazione a quanto precede, si allega uno schema riepilogativo contenente il testo comparato delle norme vigenti e di quelle che si intendono adottare, invitando i Signori Azionisti, ove d'accordo, ad approvare la suddetta proposta, come evidenziata nel citato schema (All. 2).

Si precisa che la presente proposta di modifica non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 2437 cod. civ. e, pertanto, non avranno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non concorreranno alle deliberazioni relative.

3) Modifiche dello Statuto (introduzione dell'art. 22 ter)

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, sottoponiamo al Vostro esame la proposta di introduzione dell'articolo 22 *ter* nello Statuto.

Si propone di introdurre nello Statuto sociale l'art. 22 *ter* al fine di consentire alla Società di realizzare, in caso di urgenza, le valutazioni del caso in relazione a operazioni con parti correlate, direttamente o per il tramite di società controllate, in deroga alle disposizioni della Procedura per le operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società.

Si ricorda che la Consob, con regolamento n. 17221/2010, ha disciplinato le regole di trasparenza e il regime procedurale cui devono attenersi le società italiane con azioni quotate o diffuse tra il pubblico in misura rilevante per garantire la correttezza sostanziale e procedurale in caso di realizzazione di operazioni con parti correlate.

Il citato regolamento riconosce la possibilità di derogare la sola disciplina procedurale per l'approvazione di operazioni con parti correlate laddove ricorrano situazioni di urgenza, così da consentire la realizzazione delle operazioni in tempi più rapidi rispetto ai naturali passaggi procedurali altrimenti richiesti (art. 13, comma 6).

L'adozione in via d'urgenza richiede tuttavia l'adozione di una serie di garanzie; in tal senso, l'art. 13, comma 6, del citato regolamento Consob prevede che: (a) qualora l'operazione da compiere ricada nella competenza di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il presidente del consiglio di amministrazione o di gestione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione; (b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile; (c) l'organo che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisca all'assemblea le proprie valutazioni

in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza; (d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'art. 5, comma 1; (e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la società metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

Ciò premesso, il consiglio di amministrazione dell'11 novembre 2015, al fine di dare attuazione a quanto raccomandato da Consob nella comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 – che invita le Società emittenti a valutare, a cadenza almeno triennale, se procedere a una revisione della procedura in materia di parti correlate – ha effettuato alcune semplificazioni e aggiornamenti della Procedura adottata dalla Società così da allinearne le soluzioni regolamentari alle *best practice* di mercato. Seguendo questa logica e al fine di avvalersi della possibilità offerta dall'art. 13, comma 6, del regolamento Consob per l'approvazione in via di urgenza delle operazioni con parti correlate, il consiglio di amministrazione ha quindi inserito nella Procedura della Società il nuovo art. 6.8 che disciplina dunque il regime applicabile alle operazioni da realizzare in caso di urgenza, sempreché non siano di competenza dell'assemblea e non debbano essere da questa autorizzate.

La soluzione regolamentare adottata dalla Società ricalca la previsione di cui art. 13, comma 6, del citato regolamento Consob e offre, pertanto, tutti i presidi di garanzia richiesti dalla normativa applicabile. Rinviano alla lettura del regolamento adottato dalla Società e disponibile sul sito aziendale, l'art. 6.8 prevede che sono escluse dal regime procedurale (...) “Laddove previsto dalla Statuto e nei casi in cui l'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, le operazioni effettuate in caso di urgenza: (i) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze degli organi delegati, il presidente del consiglio di amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione; (ii) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione

non vincolante della prima assemblea ordinaria utile; (iii) il consiglio di amministrazione che convoca l'assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il collegio sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza; (iv) la relazione e le valutazioni di cui al punto (iii) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'art. 8.1; (v) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati”.

Considerato che l'operatività della deroga in oggetto è subordinata non solo a un'espressa previsione nella procedura interna ma anche a una clausola statutaria *ad hoc*, i Signori Azionisti sono invitati ad approvare il nuovo art. 22 *ter* dello Statuto in forza del quale si prevede che *“In caso di urgenza, le operazioni con Parti Correlate della Società – da realizzarsi direttamente dalla stessa o per il tramite di società controllate – potranno essere concluse in deroga alle disposizioni della Procedura per le operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società relative alle operazioni di maggiore e di minore rilevanza, nei limiti e secondo le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e dalle altre disposizioni della medesima Procedura”*.

In relazione a quanto precede, si allega uno schema riepilogativo contenente il testo che si propone di introdurre nello Statuto, invitando i Signori Azionisti, ove d'accordo, ad approvare la suddetta proposta, come evidenziata nel citato schema (All. 3).

Si precisa che tale proposta di modifica dello Statuto non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 2437 cod. civ., pertanto non avranno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non concorreranno alle deliberazioni relative.

Roma, 9 marzo 2016

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(F.to Dott. Paolo Astaldi)

All. 1

Titolo I Denominazione – Oggetto – Sede – Durata ART.2	Titolo I Denominazione – Oggetto – Sede – Durata ART.2
<p>La Società ha per oggetto l'attività edilizia in generale, l'esecuzione di opere pubbliche e private, l'assunzione e la gestione di opere anche in concessione, l'assunzione, l'esecuzione e la gestione di attività impiantistiche, lo svolgimento di attività di studio, di progettazione e consulenza.</p> <p>Dette attività potranno essere svolte in Italia o all'estero, sia per conto di terzi che in proprio.</p> <p>La Società, inoltre, potrà svolgere ogni altra attività o affare connessi con gli scopi sociali, sia in via diretta, sia attraverso la creazione e/o l'esercizio di imprese di servizi, di impianti industriali, di attività commerciali e finanziarie, sia attraverso l'assunzione di partecipazioni, anche azionarie, in imprese, in raggruppamenti, in associazioni anche temporanee di imprese, in consorzi, in joint venture ed in iniziative aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio. La Società potrà anche partecipare ad associazioni o fondazioni a vocazione umanitaria o culturale e concorrere a costituirle quando da tale partecipazione possa ad essa derivare una valorizzazione dell'immagine o un'acquisizione di meriti sociali.</p> <p>Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Società potrà compiere all'estero ed in Italia tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ivi compresa la prestazione e l'accettazione di avalli, fidejussioni od altre garanzie a terzi e da terzi, che siano comunque connesse con l'oggetto sociale o ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico e le attività riservate per legge.</p>	<p>La Società ha per oggetto l'attività edilizia in generale, l'esecuzione di opere pubbliche e private, l'assunzione e la gestione di opere anche in concessione, l'assunzione, l'esecuzione e la gestione di attività impiantistiche, lo svolgimento di attività di studio, di progettazione e consulenza.</p> <p>La Società ha altresì per oggetto la realizzazione, la costruzione, l'installazione, la fornitura, la posa in opera, la gestione, il trasporto, la manutenzione, la ristrutturazione e la riparazione, sia in proprio che per conto terzi, sia in via diretta che in appalto, subappalto, gestione, project financing, concessione o sub concessione, e comunque in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, sia che dette attività siano affidate da enti pubblici che da enti, associazioni, persone fisiche e giuridiche private, di tutti i lavori, interventi e impianti, e di tutte le opere, pubbliche o private, comunque riconducibili anche nell'ambito delle categorie di opere generali e specializzate di cui all'allegato "A" al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e sue successive ed eventuali modificazioni e/o integrazioni.</p> <p>Dette attività potranno essere svolte in Italia o all'estero, sia per conto di terzi che in proprio.</p> <p>La Società, inoltre, potrà svolgere ogni altra attività o affare connessi con gli scopi sociali, sia in via diretta, sia attraverso la creazione e/o l'esercizio di imprese di servizi, di impianti industriali, di attività commerciali e finanziarie, sia attraverso l'assunzione di partecipazioni, anche azionarie, in imprese, in raggruppamenti, in associazioni anche temporanee di imprese, in consorzi, in joint venture ed in iniziative aventi oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio. La Società potrà anche partecipare ad associazioni o fondazioni a vocazione umanitaria o culturale e concorrere a costituirle quando da tale partecipazione possa ad essa derivare una valorizzazione</p>

All. 1

	<p>dell'immagine o un'acquisizione di meriti sociali.</p> <p>Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Società potrà compiere all'estero ed in Italia tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ivi compresa la prestazione e l'accettazione di avalli, fidejussioni od altre garanzie a terzi e da terzi, che siano comunque connesse con l'oggetto sociale o ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Sono comunque escluse tutte le attività finanziarie nei confronti del pubblico e le attività riservate per legge.</p>
--	--

All. 2

TITOLO IV Amministrazione della Società ART.20	TITOLO IV Amministrazione della Società ART.20
<p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.</p> <p>Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede e dal Segretario stesso.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audioconferenze o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde sia consentita la stesura del relativo verbale.</p>	<p>Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.</p> <p>Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che dovrà essere sottoscritto da chi presiede e dal Segretario stesso.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo di audioconferenze o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde sia consentita la stesura del relativo verbale.</p>

All. 3

TITOLO IV Amministrazione della Società

ART. 22 ter

In caso di urgenza, le operazioni con Parti Correlate della Società – da realizzarsi direttamente dalla stessa o per il tramite di società controllate – potranno essere concluse in deroga alle disposizioni della Procedura per le operazioni con Parti Correlate adottata dalla Società relative alle operazioni di maggiore e di minore rilevanza, nei limiti e secondo le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e dalle altre disposizioni della medesima Procedura.